



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 84 /14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PRIMARETE S.P.A.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE PRIMARETE)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT.
5-TER, COMMI 1, 2 E 3 E 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 18/14/DISM/PROC. 2580/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria ha segnalato con la relazione acquisita al prot. n. 0014430 del 28 marzo 2014 di questa Autorità la presunta violazione, tra l’altro, delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 14 marzo 2013 da parte della società Primarete S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Primarete.

La Direzione Servizi Media, accertati i fatti oggetto di segnalazione con verbale in data 7 aprile 2014, ha contestato – cont. 18/14/DISM/PROC. 2580/ZD – in data 07 aprile 2014 e notificato in data 16 aprile 2014 alla società sopra menzionata la presunta violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e dell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 14 marzo 2013; in particolare, sul predetto servizio di media audiovisivi in ambito locale Primarete sono state trasmesse, il giorno 14 marzo 2013, in fascia oraria non consentita, dalle ore 07.58.14 circa alle ore 15.59.13 circa e dalle ore 22.29.05 circa alle ore 22.59.36 circa televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 che i conduttori hanno invitato ad utilizzare, per avere i pronostici concernenti il gioco del lotto; inoltre, espressione del tipo “*vi faccio vedere quattro risultati di Angela con la propiziazione col fuoco, la lettura del fuoco della fortuna...nessuno lo può fare solo lei....vi ha fatto fare il terno secco...*”, “*....questa sera.... esce il 59 a Napoli e vincono tutte il terno*”, “*bisogna credere nelle parole di Rosangela....io vi dico che andiamo nuovamente a vincere...*” e così via pronunciate dai conduttori stessi delle televendite in questione hanno configurato vere e proprie esagerazioni sugli effetti dei servizi offerti, nonché forme di sfruttamento della superstizione e della credulità degli utenti psicologicamente più vulnerabili, tali da trarre in inganno il pubblico; sul predetto servizio di media audiovisivi in ambito locale, inoltre, nel corso della trasmissione, il giorno 14 marzo 2013, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco sopra descritte non è stata inserita sullo schermo televisivo la scritta “*televendita*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società con memoria difensiva (prot. n. 0024712) pervenuta a questa Autorità in data 15 maggio 2014, ha riconosciuto la fondatezza di quanto contestato con atto 18/14/DISM/PROC. 2579/ZD. In particolare, la parte ha affermato che “*il controllo*

interno normalmente esercitato su tutti i contenuti destinati alla messa in onda anche a causa della riduzione del personale....è stato esercitato per campione e non in modo sistematico...”; successivamente in sede di audizione convocata dapprima in data 5 giugno 2014 e poi, su richiesta della predetta società in data 23 giugno 2014, la parte ha ribadito quanto sostenuto nella sopra menzionata memoria difensiva.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il riferimento da parte della società Primarete S.p.A. all’esercizio di un controllo. “*per campione e non in modo sistematico*” sui contenuti trasmessi assume carattere del tutto generico, in quanto la società stessa è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna che garantisca l’osservanza degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite.

La società Primarete S.p.A., pertanto, risulta essere incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che vieta la trasmissione delle televendite sopra descritte nelle fasce orarie intercorrenti tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che prevede la trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, senza che siano presenti in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e senza che si inducano i telespettatori ad utilizzare le numerazioni telefoniche stesse, nonché la messa in onda di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto che, però, non traggano in inganno il pubblico per mezzo di esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti e che evitino, comunque, forme di sfruttamento della superstizione e della credulità, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili. Inoltre, la società Primarete S.p.A. risulta essere incorsa nella violazione dell’art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP che prescrive nel corso della trasmissione delle televendite l’inserimento sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, della scritta “*televendita*”.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’ art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquencentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare evidenti effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha documentato di aver provveduto ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. La predetta società ha cooperato allo svolgimento della relativa istruttoria, in quanto ha presentato appositi scritti difensivi, nonché ha presentato la propria difesa anche in sede di audizione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Primarete S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro € 2.995.860,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 18/14/DISM/PROC. 2579/ZD nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave, pari ad euro 1.549,50 (millecinquencentoquarantanove/50) aumentata a due volte e mezzo pari ad euro 3.874,00 (tremilaottocentosettantaquattro/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Primarete S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Primarete – codice fiscale 02151660178 - con sede in Cremona (CR), alla via Antiche Fornaci n. 44, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.874,00 (tremilaottocentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2 della delibera n.

538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.84/14/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 84/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani